



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

IX COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

*Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza,
Avvocatura civica, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro*

Seduta del 05 settembre 2024

Verbale n. 11 IX Commissione

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di settembre alle ore 15.30, regolarmente convocata con lettera d'invito del Vice Presidente della IX Commissione Consiliare Luigi Tarzia, si è riunita a Palazzo Moroni presso la Sala Vittoria Marzolo Scimemi.

Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la seduta è dichiarata **pubblica**.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:					
TURRIN Enrico	Presidente	AG	CAVATTON Matteo	Capogruppo	P
TARZIA Luigi	V.Presidente	P	CAPPELLINI Elena	Componente	P
MENEGHINI Davide	V.Presidente	P	CACCIAVILLANI Bruno	Capogruppo	P
BERNO Gianni	Capogruppo	P	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
BARZON Anna	Componente	P	BIANZALE Manuel	Capogruppo	P
GABELLI Giovanni	Componente	P	MONETA Roberto Carlo	Capogruppo	A
NALIN Marta	Componente	A	BATTISTELLA Valentina	Componente	A
SACERDOTI Paolo Roberto	Capogruppo	A	PASQUALETTO Carlo	Componente	A
FORESTA Antonio	Capogruppo	A			

Sono presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:

- Il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco,
- Il Funzionario Ufficio Procedure Sanzionatorie del Settore Polizia Locale dott.ssa Barbara Pasquali.

E' inoltre presente l'uditore sig. Michele Russi.

Segretario presente: Grazia Capodivento.

Segretario verbalizzante: Grazia Capodivento.

Alle ore 15.47 il Vice Presidente della IX Commissione Luigi Tarzia, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: trattazione dei seguenti argomenti:

1. Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a d.lgs. n. 267/2000, in relazione a sentenze esecutive di condanna aventi ad oggetto ricorsi contro il comando di polizia locale relative al periodo".
2. Varie ed eventuali.

Vicepresidente Tarzia	Saluta e ringrazia i presenti. Apre la seduta in vece del Presidente Turrin, assente giustificato, procede con l'appello nominale dei componenti della Commissione al fine di verificare la loro presenza, passa ad illustrare il punto all'ordine del giorno, invita la dott.ssa Pasquali alla sua trattazione. Chiede un approfondimento sulle motivazioni per le quali il Comune di Padova è soccombente e osserva che l'importo del debito fuori bilancio non eccede i 4.000,00 euro.
------------------------------	---

Dott.ssa Pasquali	Saluta e chiarisce che le sentenze non riguardano violazioni della nuova ZTL. Sono dieci sentenze di cui sette riguardano la riscossione coattiva tramite il concessionario GEFIL (GEFIL Group s.r.l.) di sanzioni non pagate spontaneamente, le altre ineriscono a problemi di tardività della notifica del verbale di accertamento, a denuncia di furto avvenuta prima dell'accertamento delle infrazioni e ad errata individuazione responsabile dell'infrazione contestata. Si chiede al Consiglio una mera presa d'atto, trattandosi di debiti derivanti da sentenze esecutive.
Dott. Lo Bosco	Chiede se la notifica è stata effettuata dai messi comunali.
Dott.ssa Pasquali	Risponde affermativamente, sottolineando che la stessa non era però perfezionata. Il problema sorge quando il destinatario è assente, poichè inizia un iter in cui il postino lascia l'avviso in buca ed il destinatario deve andare a ritirare la raccomandata. Dopo 10 giorni dal deposito della raccomandata la stessa si intende perfezionata dalla legge, ma non è detto che il destinatario ne abbia preso visione e quindi possono sorgere incomprensioni.
Vicepresidente Tarzia	Chiede se il mancato ritiro influisca sull'esecutività della sentenza.
Dott.ssa Pasquali	Chiarisce che la notificazione ai sensi dell'articolo 140 cpc, anche nel caso di mancato ritiro, si perfeziona <i>ex lege</i> nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito.
Dott. Lo Bosco	Interviene, chiarendo che il procedimento notificatorio, ove siano state rispettate le prescrizioni di legge, deve necessariamente perfezionarsi nei confronti del destinatario, anche quando questi per sua inerzia consapevole o anche soltanto per negligenza, non provveda al ritiro dell'atto che lo riguarda e che, proprio in ragione dell'osservanza del relativo regime legale, è entrato nella sua sfera di conoscibilità. Chiede alla dott.ssa Pasquali se c'erano le condizioni temporali per la rinotifica.
Dott.ssa Pasquali	Risponde che il messo aveva dichiarato assente la signora a quell'indirizzo, informandosi anche dal vicinato circa un eventuale recente avvistamento della signora stessa. Tra l'altro la signora aveva nella sua cassetta delle lettere ben 14 notifiche riguardanti verbali depositati.
Consigliere Cavatton	Chiede per quale ragione il giudice ha dato ragione alla ricorrente.
Dott.ssa Pasquali	Spiega che i verbali erano stati completati e affidati ai messi comunali per la notifica all'indirizzo trovato in anagrafe. Dal verbale dell'udienza risulta che il messo ha suonato al campanello, ma nessuno ha aperto, i vicini hanno riferito al messo che la signora si era trasferita e che nell'appartamento dove viveva c'era al momento un'altra famiglia. Quindi il messo ha dichiarato la signora "irreperibile" ed ha imbucato l'avviso di compiuta giacenza nella cassetta postale. Dopo 10 giorni, in caso di mancato ritiro, l'atto si ritiene perfezionato. Dopo quei 14 verbali, alla signora è stato notificato un altro verbale dallo stesso messo al medesimo indirizzo, stavolta ritirato. La signora è andata in giudizio dicendo che non ha mai avuto visione dei verbali e che, come è stata reperita la quindicesima volta, poteva esserlo anche le volte precedenti. La sentenza sinora trattata ha un importo di 489,00 euro. La seconda sentenza riguarda una violazione accertata che non è stata contestata. La persona che ha effettuato il pagamento del bollettino postale non ha usato il bollettino predisposto allegato al verbale ma ha fatto un bonifico pensando che i codici meccanografici trovati sul bollettino fossero l'iban. Il pagamento è stato eseguito a favore del Comune di Firenze che ha segnalato l'introito alla Polizia Locale di Padova. Quest'ultima la quale ha poi segnalato l'accaduto al ricorrente con una mail ordinaria in risposta alla mail del ricorrente che affermava l'avvenuto pagamento. Il ricorrente, così, ha impugnato la riscossione coattiva dicendo che egli aveva eseguito il pagamento e che la

	<p>comunicazione dal Comando di Polizia Locale non doveva essere fatta via mail, ma via pec.</p> <p>Ad oggi il Comune di Firenze non ha restituito la somma. Il giudice in udienza ha dato ragione al ricorrente, gli ha annullato il verbale e l'ingiunzione ed ha condannato la Polizia Locale alle spese. La Polizia Locale ritiene di fare l'appello e pare che la Giunta abbia già autorizzato la costituzione in appello. Vincendo in appello si potranno recuperare le spese.</p> <p>L'altra riscossione coattiva è conseguenza del periodo di sospensione temporanea dei termini di notifica e riscossione stabilito dal decreto Curaltalia causa Covid. Molti giudici di pace sostengono che la Polizia Locale per poter invocare la sospensione deve dimostrare con certezza quando è stato affidato il carico al concessionario, cosa non facilmente dimostrabile data la quantità di flussi informatici. In questo caso la responsabilità è stata ripartita in solido tra Comune e ricorrente.</p>
Vicepresidente Tarzia	Chiede delucidazioni sulla sanzione di 623 euro.
Dott.ssa Pasquali	Essa riguarda un caso di omonimia ed il problema. La Motorizzazione e il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) avevano dati diversi. La Polizia ha richiesto all'avvocato della controparte di annullare l'ingiunzione e non richiedere le spese, ma egli ha proseguito la causa.
Vicepresidente Tarzia	Chiede delucidazioni sulla denuncia di furto avvenuta prima dell'accertamento dell'infrazione.
Dott.ssa Pasquali	Riferisce che la vettura era oggetto di diverse violazioni del limite di velocità ed i verbali sono stati notificati ad una società che noleggia autoveicoli. Tale società aveva denunciato il furto della vettura in argomento. Il furto era avvenuto prima dell'infrazione (l'auto era stata presa a noleggio e mai più restituita). I verbali, così, erano stati annullati, ma era stato già fatto ricorso e l'avvocato della controparte ha insistito per il ristoro delle spese.
Vicepresidente Tarzia	Cede la parola alla Consigliera Barzon.
Consigliera Barzon	Riferisce che le è personalmente successo di rinvenire in ben due casi l'avviso di giacenza direttamente nella buca delle lettere senza previa citofonata da parte del postino (lei era in casa) e si domanda se sia un disservizio da segnalare agli Uffici Postali della zona.
Dott.ssa Pasquali	Risponde che il Comando rispetta il termine per la notificazione del verbale che è di 90 giorni dalla violazione, dopo di che affidano la notifica alle Poste cui consegue la scissione dei termini di notifica. Il Comando è adempiente se ha rispettato il termine dei 90 giorni. Il giudice può però considerare anche Poste Italiane quale ente pubblico e sostenere che i ritardi della Pubblica Amministrazione non devono ricadere sul cittadino.
Vicepresidente Tarzia	<p>Osserva che sarebbe necessario stipulare un accordo tra Amministrazione Comunale tramite l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Poste Italiane affinché le notifiche vengano consegnate in orario di maggiore reperibilità del cittadino, ad esempio in serata. Il problema è la sostenibilità economica di tale accordo in quanto implicherebbe il pagamento di orario straordinario oppure un'indennità particolare per questo tipo di orario.</p> <p>Chiede poi chiarimenti sull'omologazione dei sistemi di controllo della velocità e se tutti i ricorrenti si stanno rifacendo a quella sentenza del giudice di Cosenza che ha sollevato la questione dell'illegittimità costituzionale.</p>
Dott.ssa Pasquali	Risponde che il Vice Comandante Dott. Rosini ha approfondito l'argomento e ritiene che la Cassazione, nell'ultima ordinanza oggetto di acceso dibattito, si è limitata a considerare una sola disposizione di legge che disciplina omologazioni e approvazioni, non tenendo conto che c'è un sistema normativo disciplinante tale materia e che quindi l'argomento andava inquadrato nel contesto più generale. Al momento, omologazione e approvazione sono termini equivalenti e che molte Associazioni dei consumatori propongono ricorsi approfittando dell'uso alternativo nella normativa dei due termini.
Vicepresidente Tarzia	Chiede se l'omologazione riguarda solo il sistema delle tangenziali.

Dott.ssa Pasquali	Risponde che le violazioni riguardano solo gli accessi di velocità sull'anello delle tangenziali.
Vicepresidente Tarzia	Alle ore 16.15, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara concluso l'ordine del giorno, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.

Il segretario verbalizzante
Grazia Capodivento

Il Vice Presidente della IX Commissione
Luigi Tarzia